

VIA FAX


Bologna, 20/01/2006

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

CCIAA di FERRARA - PROTOCOLLO

FISCALITA' GENERALE N.° 0001213/A00000 del 26/01/2006

Titolare: 22 - 0 - 0



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA FERRARA
VIA BORGOLEONI 11
44100 FERRARA (FE)

Prot. n. 909-2854/2006

OGGETTO: *Interpello 909-435/2005-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA FERRARA
Codice Fiscale 00292740388 Partita IVA 00292740388
Istanza presentata il 17/11/2005

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 66 del DL n. 331 del 1993, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Camera di Commercio di Ferrara ha sempre ritenuto esenti da imposta di bollo le domande d'iscrizione e deposito nel Registro Imprese presentate dalle cooperative edilizie per via telematica o su supporto informatico.

Tanto, ai sensi dell'articolo 66, comma 6-bis, lettera a, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 427 del 29 ottobre 1993.

Con nota del 13 gennaio 2005, in risposta ad interpello n. 954-581/2004, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha, per contro, ritenuto che le domande, denunce ed atti che le accompagnano presentate dalle cooperative al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico sono soggette

all'imposta di bollo, senza evidenziare eccezioni per le cooperative edilizie e sociali.

Nella stessa sede, l'Agenzia ha inoltre ritenuto che le copie conformi degli atti costitutivi e modificativi delle cooperative scontano l'imposta di bollo indipendentemente dal trattamento stabilito per l'originale dell'atto.

In conseguenza di tali chiarimenti, la Camera di Commercio di Ferrara assoggetta ad imposta di bollo, nella misura di euro 65 per ciascuna pratica telematica, tutte le domande e gli atti presentati dalle cooperative edilizie all'Ufficio del Registro Imprese.

Chiede se la soluzione adottata sia corretta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Non prospetta alcuna soluzione.

Evidenzia, tuttavia, che se il parere dell'Agenzia riguardasse anche le cooperative edilizie, di fatto verrebbero meno le agevolazioni introdotte dall'articolo 66, D.L. 331/93.

In particolare, sebbene non sia stato chiarito dall'Agenzia nella citata nota, sono certamente esenti da imposta le domande d'iscrizione e le copie conformi degli atti che le accompagnano presentate al Registro delle Imprese, per via telematica o su supporto informatico, dalle cooperative sociali, onlus di diritto.

Tanto, giusta articolo 27-bis, Tabella, D.P.R. 642/72.

Diversa la situazione per le cooperative edilizie, per le quali l'esenzione non è esplicitamente prevista dall'articolo 66 citato.

Non riconoscere tale esenzione, tuttavia, sembra in contrasto con lo spirito stesso di tale norma agevolativa.



PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E' necessaria una premessa normativa.

L'articolo 31, comma 2, L. 24 novembre 2000, n. 275, dispone che "le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali" "sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

A sua volta, l'articolo 19, Tabella, allegato B, D.P.R. 642/72 esenta dall'imposta di bollo gli "atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi" e gli "atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti".

Ancora, l'articolo 66, comma 6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L. 427 del 29 ottobre 1993 dispone che con riferimento "alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità" "ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione" "gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto".

Alla luce di tale normativa, questa Direzione ritiene che le domande d'iscrizione e deposito nel Registro delle Imprese presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscono di alcuna agevolazione ai fini dell'imposta di bollo, perché non rientranti nell'elencazione dell'articolo 66 testè richiamato.

Le agevolazioni e le esenzioni, infatti, sono di strettissima applicazione e necessitano di esplicita previsione legislativa.

Allo stesso modo, come chiaramente puntualizzato dall'Agenzia con recenti risoluzioni n. 171 dell'8 agosto 2003 e n. 197 del 21 ottobre 2003, "la copia conforme costituisce, ai fini dell'imposta di bollo, autonomo presupposto d'imposta rispetto al documento originale" e tale regola è derogata solo da esplicite esenzioni disposte dalla legge.



A riprova della validità di quanto argomentato può essere richiamato, ad esempio, il citato articolo 27-bis, D.P.R. 642/72, che esenta esplicitamente da imposta di bollo anche le "istanze" e le "copie dichiarate conformi".

E' importante precisare, tuttavia, che, con riferimento alle domande, denunce ed atti che le accompagnano presentate per via telematica o su supporto informatico, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con circolare n. 67/E del 7 agosto 2002, ha chiarito che l'ammontare di euro 65 (allora euro 41,32, n.d.r.) include "l'imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda o denuncia e la relativa documentazione (ad esempio domanda d'iscrizione di atto costitutivo di s.r.l. e copia conforme dell'atto costitutivo)".

Nella stessa circolare sono evidenziati i richiami normativi che confortano tale soluzione e le conclusioni in essa tratte sono state confermate, sebbene per inciso, con successiva risoluzione n. 197/E del 20 ottobre 2003.

In definitiva, le domande d'iscrizione presentate dalle società cooperative edilizie ai sensi dell'articolo 31, L. 340/2000 sono soggette ad imposta di bollo, cumulativamente per istanza e documentazione allegata, nella misura di euro 65, giusta articolo 1-ter, Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/72.

La normativa e la prassi richiamata sono rintracciabili sul sito www.agenziaentrate.it, in Documentazione Economica e Tributaria.



IL DIRETTORE REGIONALE
Viliani Rossi